

# **Titolo terzo Regolamento degli studenti e delle studentesse**

(modificato con Delibera del Consiglio d'Istituto del 12 Novembre 2013)

## **Titolo terzo Regolamento degli studenti e delle studentesse**

### **Capo Primo**

#### *Diritti e Doveri degli Studenti*

##### *Articolo 44*

###### *Diritto alla formazione*

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

##### *Articolo 45*

###### *Rispetto e solidarietà*

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali

##### *Articolo 46*

###### *Informazione e conoscenza delle regole scolastiche*

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

La scuola predisporrà, conseguentemente, ogni opportuna forma di informazione in favore degli alunni e delle famiglie relativamente al Piano dell'Offerta Formativa, al contratto formativo in esso contenuto ed al presente Regolamento.

##### *Articolo 47*

###### *Valutazione trasparente*

Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che consenta loro di individuare i propri punti di forza e di debolezza, che li motivi a migliorare il proprio rendimento.

Gli alunni riceveranno pertanto, con cadenza periodica una scheda di valutazione sintetica approvata dal Collegio docenti.

Lo studente ha il diritto di visionare le correzioni e la valutazione di un compito in classe svolto, prima dell'effettuazione del compito in classe successivo.

##### *Articolo 48*

###### *Libertà di riunione*

Gli studenti hanno diritto a riunirsi nell'ambito dell'Istituto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

*Articolo 49*  
*Libertà di pensiero*

Gli studenti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto, possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere, esporre negli spazi stabiliti e diffondere, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, testi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società.

*Articolo 50*  
*Libertà di apprendimento*

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

*Articolo 51\**  
*Utilizzazioni spazi e attrezzature e dispositivi scolastici*

Gli studenti, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, possono utilizzare spazi e attrezzature, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico ed accordo con i loro rappresentanti, che si fanno garanti della conservazione e del corretto funzionamento delle strutture, loro affidate. Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere concesse compatibilmente con la disponibilità di vigilanza del personale ATA e/o docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti riceveranno, gratuitamente, all'inizio dell'anno scolastico un tesserino di riconoscimento (badge) da conservare con corretta e scrupolosa cura, necessario per accedere all'Istituto scolastico.

In caso di dimenticanza del tesserino lo studente per accedere all'Istituto scolastico dovrà firmare un passì da consegnare in portineria sul quale il personale ATA annoterà l'orario di ingresso. Tale procedura sarà ammissibile solo in casi eccezionali e per non più di tre volte. Superato tale limite l'accesso all'Istituto deve essere autorizzato dalla D.S. Tale autorizzazione dovrà essere annotata sul registro di classe per essere oggetto di valutazione disciplinare.

Per ricevere una copia del suddetto badge, **in caso di malfunzionamento**, il genitore dell'alunno/a (o l'alunno/a stesso/a, se maggiorenne) è tenuto a compilare la dichiarazione di malfunzionamento e a riconsegnare il badge alla segreteria didattica, mentre **in caso di smarrimento**, il genitore dell'alunno/a o l'alunno/a stesso/a, se maggiorenne, è tenuto a compilare la dichiarazione di smarrimento e a presentare la ricevuta del pagamento di € 7,00 sul conto corrente della scuola, quale rimborso del costo del badge aggiuntivo.

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

*Articolo 52*  
*Diritto alla riservatezza*

La scuola tutela il diritto alla riservatezza: ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale potrà essere richiesta dal personale docente e Dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.

### *Articolo 53*

#### *Obbligo di frequenza e di impegno*

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

### *Articolo 54*

#### *Obbligo di rispetto*

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

### *Articolo 55*

#### *Obbligo di correttezza*

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'allegato regolamento (Titolo IV capo II).

### *Articolo 56*

#### *Divieti*

All'interno dei locali della scuola (compresi i bagni - comprese aree esterne di pertinenza) vige il divieto di fumare. I trasgressori possono essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge ma anche a sanzioni disciplinari, previste dal presente regolamento.

Durante lo svolgimento dell'attività didattica è vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati. La violazione di tale dovere comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere l'alunno o gli alunni responsabili, oltre ad incorrere in sanzioni disciplinari di cui alla normativa scolastica vigente, sono tenuti a risarcire il danno, secondo le norme del codice civile. (art. 2043 e seg. c.c.)

### *Articolo 57\**

#### *Regolamento della frequenza*

Gli alunni sono tenuti alla puntualità e alla presenza alle lezioni.

La prima campanella suonerà alle ore 8.00, la campanella d'inizio delle lezioni suonerà alle ore 8.05

Dall'anno scolastico 2010/2011 è istituito un sistema elettronico di accesso all'Istituto scolastico.

Tutti gli iscritti saranno dotati di un badge magnetico personalizzato (tesserino di riconoscimento) (vd. Art.51) da convalidare presso i totem installati all'ingresso dell'Istituto che registreranno, automaticamente, l'orario di ingresso nell'edificio scolastico con trasferimento dei dati presso la segreteria didattica.

Gli studenti possono entrare nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e devono essere in aula al secondo suono della campana.

Fino alle 8.10 gli studenti potranno entrare in classe senza che il totem rilasci alcun tagliando di segnalazione del ritardo. Dalle 8.10 il totem rilascerà il tagliando di segnalazione dell'orario d'ingresso. Possono essere ammessi in classe gli studenti con tagliando con orario fino alle ore 8.15.

Dopo tale orario segnalato sul tagliando rilasciato dal totem lo studente entrerà alla II ora di lezione previa autorizzazione della D.S.

I docenti della prima ora entro le 8,15 autorizzeranno l'ingresso dello studente, che dovrà però giustificare il ritardo sull'apposito libretto.

Devono inoltre presentarsi a scuola muniti dei testi e di tutto l'occorrente necessario a seguire le lezioni; devono presentarsi alle lezioni di educazione fisica nella tenuta prescritta.

**Gli alunni durante il cambio dell'insegnante sono tenuti a rimanere in classe.**

Gli alunni, per cui siano stati deliberati nei rispettivi consigli di classe dei corsi di recupero, sono tenuti a frequentarli con regolarità, senza alcuna eccezione ed a giustificare l'assenza.

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

### *Articolo 58*

#### *Obbligo di comunicazione tempestiva degli avvisi scolastici*

Gli studenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alle famiglie qualsiasi comunicazione o avviso del Dirigente scolastico inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e alla vita della scuola in genere, prendendone nota su appositi moduli e facendo apporre la firma di avvenuta comunicazione ai genitori o chi ne fa le veci.

Gli alunni minorenni sono in particolare tenuti ad informare gli esercenti la potestà genitoriale su eventuali variazioni dell'inizio e del termine delle lezioni rispetto all'orario abituale, dovuti a qualunque causa, sulla data e l'orario delle assemblee studentesche, sugli scioperi del personale docente e non docente, di cui il Dirigente scolastico abbia dato comunicazione.

La scuola fornirà dette informazioni alle famiglie tramite gli alunni e anche tramite affissione all'albo dell'Istituto di apposito avviso.

Quanto comunicato ufficialmente alla classe sarà ritenuto acquisito dalle famiglie degli studenti.

L'amministrazione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione dovuta a dimenticanza o negligenza degli alunni.

## **Capo secondo**

### ***Assenze - Ritardi - Giustificazioni- Comportamento***

#### *Articolo 59\**

##### *Giustificazioni*

Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale, se fatta di persona o scritta, sull'apposito libretto fornito dalla scuola, circa i motivi dell'assenza.

La dichiarazione deve essere fatta dal genitore o da chi ne fa le veci se l'alunno è minorenni, dall'alunno stesso se maggiorenne.

Sono giustificabili le assenze effettuate per motivi di salute e per gravi motivi familiari.

Ai sensi dell'art. 16 R.D. 653/25, il Dirigente scolastico può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze i cui motivi ~~gli sembrano~~ appaiono irrilevanti, inadeguati o inattendibili.

In tal caso, se l'alunno è minorenni, il Dirigente Scolastico deve informare il genitore o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere ascoltato per fornire ulteriori chiarimenti; se l'alunno è maggiorenne fornirà chiarimenti di persona.

La scuola deve informare le famiglie nei casi in cui il prolungarsi o la tipologia delle assenze è di pregiudizio all'andamento scolastico, anche degli studenti maggiorenni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente sulla privacy.

Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui sopra, il Dirigente scolastico ha la facoltà di invitare i genitori o l'esercente la potestà parentale dell'alunno minorenni a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze; se l'alunno è maggiorenne potrà essere invitato dal Dirigente scolastico a fornire detti chiarimenti di persona.

In caso di assenze reiterate, la scuola informerà le famiglie, anche degli allievi maggiorenni, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Per le assenze che si prolunghino oltre i cinque giorni dovute a motivi di salute, gli alunni non sono tenuti a presentare la certificazione medica di riammissione, così come disposto dalla normativa regionale in materia di certificazione sanitaria, tranne nei casi in cui non si ravvisi infondato mancato rispetto del diritto costituzionale alla salute.

Le giustificazioni dovranno essere effettuate tempestivamente sull'apposito libretto fornito annualmente dalla scuola. Tale libretto dovrà essere personalmente ritirato presso la segreteria della scuola dai genitori degli alunni minorenni o dagli alunni maggiorenni, depositando la firma alla presenza del personale scolastico a ciò delegato.

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

#### *Articolo 60*

##### *Assenze collettive arbitrarie*

Sono considerate assenze collettive arbitrarie quelle fatte dalla metà più uno degli studenti della classe.

Non rientrano in detta casistica quelle effettuate durante periodi di agitazione studentesca.

Di tali assenze si darà comunicazione alle famiglie e si commineranno le sanzioni di cui al successivo Capo quarto.

#### *Articolo 61\**

##### *Ritardi e uscite anticipate*

Gli alunni in ulteriore ritardo, giustificato, rispetto all'orario fissato nell'art. 57 potranno essere ammessi alle lezioni solo per decisione del Dirigente scolastico o dei docenti da lui delegati.

Tale ingresso è consentito non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, per ragioni possibilmente documentate. L'alunno deve comunque giustificare con l'apposito libretto l'ingresso in ritardo.

In ogni caso, le entrate fuori orario, dato il carattere di eccezionalità dell'autorizzazione, non potranno essere complessivamente superiori a 10 nel corso dell'anno scolastico.

Gli studenti che per circostanze eccezionali, si trovino nella necessità di uscire prima della fine delle lezioni, si rivolgeranno al Dirigente scolastico che valuterà i motivi della richiesta.

Può essere consentita l'uscita anticipata, non prima della fine della terza ora e, comunque, non durante lo svolgimento dell'ora di lezione, per ragioni possibilmente documentate, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e consenso preventivo dell'insegnante dell'ora successiva.

Il Dirigente potrà consentire l'uscita anticipata dello studente minorenni solo in presenza di uno dei genitori cui riaffidare l'allievo.

In ogni caso, le uscite fuori orario, dato il carattere di eccezionalità dell'autorizzazione, non potranno essere complessivamente superiori a 10 nel corso dell'anno scolastico.

Qualora, per necessità inderogabili dovute esclusivamente all'orario di arrivo o di partenza dei mezzi pubblici, si creasse per qualche allievo la necessità di entrate o uscite fuori orario, il Dirigente scolastico autorizzerà entrate e uscite fuori orario permanenti per un tempo comunque non superiore ai 10 minuti e su richiesta scritta e documentata dei genitori.

Di tale autorizzazione verrà data notizia per iscritto nel registro di classe a cura del coordinatore della classe stessa.

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

## *Articolo 62*

### *Uscite dall'aula durante le ore di lezione*

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni potranno uscire dall'aula solo per effettive ed inderogabili necessità e potranno trattenersi fuori dell'aula il minor tempo possibile.

I trasferimenti verso le palestre o le aule speciali dovranno avvenire in modo sollecito, ordinato, con l'accompagnamento del docente interessato e/o sotto la sorveglianza del personale ausiliario.

Al cambio di ora in caso di temporanea assenza dell'insegnante gli alunni dovranno rimanere in classe.

Durante l'intervallo, di dieci minuti, gli studenti possono muoversi nell'ambito dell'edificio scolastico.

La vigilanza, da parte dei docenti, sarà garantita secondo un piano predisposto all'inizio dell'anno scolastico.

## **Capo terzo** *Assemblee*

### *Articolo 63*

#### *Norme generali e funzione delle assemblee*

Le assemblee studentesche e dei genitori, generali o parziali, sono regolamentate dal D.P.R. 416/74 e successive integrazioni del D.L. 297/1994 cui si rinvia per quanto di seguito non riportato

L'assemblea costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, studenti e genitori dei medesimi) hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto.

Nella preparazione e nello svolgimento delle assemblee dei genitori e studentesche, di classe e d'Istituto, deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere la loro opinione.

Alle assemblee studentesche assiste il Dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Il regolamento d'assemblea non può impedire tali presenze.

Alle assemblee dei genitori di classe e di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Durante lo svolgimento dell'Assemblea, gli studenti potranno liberamente esprimere le proprie opinioni, tenendo comunque un comportamento corretto e rispettoso delle opinioni altrui, con espresso divieto di manifestazioni e/o comportamenti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

#### *Articolo 64*

##### *Classificazione delle assemblee*

Le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori possono essere di classe e di Istituto. Le assemblee di Istituto, in relazione al numero degli alunni (o al numero dei partecipanti, nel caso di assemblee dei genitori) ed alla disponibilità dei locali, possono articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblee di biennio e triennio.

L'assemblea di Istituto degli studenti e quella dei genitori hanno l'obbligo di darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

#### *Articolo 65*

##### *Comitato studentesco*

Ai sensi del 4° comma dell'art. 13 e del 2° comma dell'art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - T.U i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere rispettivamente un Comitato studentesco di Istituto ed un Comitato di Istituto dei genitori. Tali comitati non possono interferire nelle competenze specifiche dei consigli di classe e di Istituto, avendo funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio delle esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di Istituto.

La prima riunione del Comitato studentesco di Istituto è convocata dal Dirigente scolastico. Nella prima riunione il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente e uno o più vicepresidenti. Nella prima seduta il presidente nomina il segretario. Il presidente, i vicepresidenti ed il segretario costituiscono un ufficio di presidenza; nell'ufficio di presidenza dovranno essere comunque presenti almeno un rappresentante per ciascuno dei corsi in cui è articolato l'Istituto.



Ai sensi del 4° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e del 1° comma dell' art. 6 della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, detto Comitato può essere integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, con voto consultivo e non deliberativo. In tale veste, il Comitato studentesco formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative complementari ed attività integrative.

Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato studentesco così integrato adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative, di cui al precedente comma.

#### *Articolo 66*

##### *Tempi di svolgimento delle assemblee*

E' consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca di Istituto ed una di classe nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. E' consentito lo svolgimento di un assemblea di Istituto e una di classe al mese. Non possono aver luogo assemblee studentesche nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Per ciascuna assemblea di classe è richiesta la firma di autorizzazione degli insegnanti interessati e comunque la scelta delle ore da dedicare alle dette assemblee deve prevedere una rotazione delle discipline; in ogni caso, gli insegnanti devono essere informati anticipatamente.

Altra assemblea mensile di classe e di Istituto può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, , può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Le assemblee dei genitori, che hanno luogo nei locali dell'Istituto, si devono svolgere al di fuori dell'orario delle lezioni.

#### *Articolo 67*

##### *Convocazione dell'assemblea studentesca*

L'assemblea studentesca di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico e disposti con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione per evidenti ragioni organizzative, sia della scuola che degli studenti. Il Dirigente scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

*Articolo 68*  
*Convocazione assemblea genitori*

La data e l'orario di svolgimento delle assemblee dei genitori, che si svolgano nei locali dell'Istituto, devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Ogni assemblea di classe dei genitori, che si svolga nei locali dell'Istituto, è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe competente.

L'assemblea di Istituto dei genitori, che si svolga nei locali dell'edificio scolastico, è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano almeno 200 genitori.

Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione dell'assemblea dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo dell'Istituto, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Ulteriori riunioni, anche di gruppi di studenti, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare, per seri e comprovati motivi.

*Articolo 69*  
*Regolamento interno*

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

*Articolo 70*  
*Scioglimento dell'assemblea*

Il Dirigente Scolastico, in caso di violazione del presente regolamento e/o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea e/o di violazione del precedente articolo 64, ha potere di intervenire per ristabilire l'ordine e/o sciogliere l'Assemblea.

**Capo quarto**  
***Regolamento disciplinare e sanzioni***

*Articolo 71*  
*Norme generali sulle sanzioni*

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Allo studente cioè può essere data la facoltà di convertire le sanzioni, di cui all' art. 73 del presente Regolamento, con ore di attività a favore della comunità scolastica, da attuarsi in giorni anche non continuativi per un massimo di tre ore giornaliere per ogni giorno di allontanamento.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né

indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

In sede di scrutinio intermedio e finale, l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari incide sulla valutazione del comportamento dello studente, espressa in decimi (voto di condotta), attribuito secondo i criteri specificati nelle disposizioni di legge.

Per le mancanze disciplinari commesse durante gli esami di stato, le sanzioni sono di competenza della Commissione d'esame, anche per i candidati esterni, così come previsto dal D.P.R. 249/98 e successive modifiche (D.P.R. 235/07)

#### *Articolo 72\**

##### *Classificazione delle violazioni*

In caso di violazione dei doveri e delle norme disciplinari di cui ai precedenti articoli, i trasgressori saranno sottoposti a sanzioni disciplinari, irrogate, secondo il criterio di proporzionalità alla violazione commessa, dagli organi competenti (Vedi tabella riassuntiva) In particolare le mancanze vengono distinte in :

A) **Lievi:** i comportamenti che ostacolano lo svolgimento dell'attività scolastica in generale, per esempio:

- a) ostacolare la lezione e disturbare il lavoro in classe;
- b) alzandosi senza autorizzazione dal banco;
- c) mangiando senza autorizzazione;
- d) chiacchierando o interrompendo la lezione con richieste immotivate o futili;
- e) assumendo atteggiamenti e comportamenti irrispettosi;
- f) prolungando senza motivo l'uscita dalla classe.
- g) non giustificare tempestivamente le assenze;
- h) disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre;
- i) non essere disponibili a verifiche e valutazioni;
- j) non svolgere i compiti assegnati;
- k) lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o di abbandono;
- l) accedere ai laboratori e alle aule senza autorizzazione;
- m) fare assenze "strategiche" o ritardare l'ingresso a scuola.
- n) Dimenticare e/o perdere e/o danneggiare il badge per l'ingresso all'Istituto

B) **Gravi**

- a) Violazione dei doveri dello studente di cui agli art. 53 - 59 del presente Regolamento - ripetute violazioni di cui alla lettera A art. 72 - Assenze non giustificate o non giustificabili.
- b) mancare di rispetto ai compagni, al personale della scuola, al Dirigente scolastico, a quanti, comunque, si trovino nella scuola;
- c) interrompere o impedire la lezione con comportamenti pesantemente scorretti;
- d) assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione;
- e) danneggiare o sottrarre materiale scolastico;
- f) lanciare oggetti dalle finestre;
- g) imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori;
- h) uscire dall'aula durante le ore di lezione senza autorizzazione;
- i) uscire dalla scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione;

- j) disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari;
- k) accedere ai locali dell'Istituto durante l'orario di lezione per attività diverse da quelle previste dalla scuola;
- l) usare il telefono cellulare in aula;
- m) manifestare atteggiamenti e comportamenti aggressivi e violenti, atti di bullismo, minacce contro i compagni, i docenti, il personale della scuola o terzi;
- n) Violazione delle norme di sicurezza;
- o) brogli, contraffazione e manomissione documenti scolastici.

**C) Molto Gravi:**

- a) introduzione nei locali della scuola o durante l'attività scolastica esterna di sostanze, materiali, oggetti vietati dalla legge o comunque pericolosi
- b) utilizzare il badge in modo illecito o fraudolento
- c) comportamenti previsti come reati tenuti durante l'attività scolastica
- d) comportamenti previsti come reati gravi o che creano situazioni di pericolo durante l'attività scolastica

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

*Articolo 73*

*Classificazione delle sanzioni*

Le sanzioni previste per tali violazioni sono:

- 1) Ammonizione verbale,
- 2) Ammonizione scritta,
- 3) Allontanamento dalla scuola. (da 1 a 5 gg)
- 4) Allontanamento dalla scuola (da 5 a 15 gg)
- 5) Allontanamento dalla scuola (oltre 15 gg),
- 6) Esclusione dallo scrutinio, dalla ammissione, allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico.

Oltre alle sanzioni disciplinari, per particolari mancanze, sono previste altresì **sanzioni accessorie restrittive** consistenti nel ritiro temporaneo di materiale e/o oggetti inidonei o vietati, nonché il divieto di partecipazione a visite guidate e/o viaggi d'istruzione.

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale scolastico i responsabili sono tenuti a risarcire il danno entro 15 gg dalla richiesta della scuola.

Qualora non sia possibile individuare il responsabile, il risarcimento del danno potrà essere ripartito tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto.

In caso di mancato risarcimento del danno richiesto per iscritto o di comportamenti lesivi nei confronti di persone che configurano ipotesi di reato, il Dirigente scolastico, acquisito il parere del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto valuterà l'opportunità o la necessità di denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Così come disposto dal D.P.R. 249/98 art. 4 5° cpv e successive modificazioni, è prevista l'offerta allo studente della possibilità di conversione delle sanzioni disciplinari in ore di attività a favore della comunità scolastica.

*Articolo 74*  
*Criteri di irrogazione*

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- ✓ intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; rilevanza dei doveri violati;
- ✓ grado del danno o del pericolo causato;
- ✓ sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con riguardo ai precedenti disciplinari dell'anno scolastico in corso;
- ✓ concorso di più studenti in accordo tra loro.

La **reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare potrà comportare l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

*Articolo 75*  
*Irrogazione delle sanzioni*

1) Il rimprovero/ ammonizione verbale si applica nei casi di mancanza lieve.  
2) L'ammonizione scritta si applica in caso di mancanza lieve reiterata (art.72 lettera A) nonché di prima mancanza grave di cui all'art. 72 lettera B casi a,b,c,g,h,k,l.

3) La sospensione (allontanamento dalla scuola) da uno a cinque giorni si applica in caso di mancanza grave di cui alla lettera B casi d,e,f,h,i,j,m,n,o o di reiterata mancanza di cui ai casi a,b,c,g,h,k,l,. dell'art. 72

4) La sospensione (allontanamento dalla scuola) da cinque a quindici giorni si applica in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari con offesa ai principi di dignità, rispetto della persona, libertà di pensiero e di religione, oltraggio ai componenti dell'Istituto, reiterazione di atti già puniti con l'allontanamento dalla scuola, atti vandalici, deterioramento materiale sicurezza, danneggiamento del patrimonio scolastico accompagnato da comportamento dichiaratamente ostile e/o negativo o di potenziale rischio per persone e cose.

5) Secondo quanto previsto dal D.P.R. 235/07 art.4 comma 9 la sospensione (allontanamento dalla scuola) oltre i 15 gg può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (art. 72 lettera C.)

6) Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o, comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

La durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato ed al persistere della situazione di pericolo, di cui alla lettera C art. 72

Le sanzioni disciplinari previste dall'art.73 del presente Regolamento possono essere inflitte solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

Gli alunni ai quali sono state comminate le sanzioni disciplinari di cui al n. 3 - 4 - 5 - 6 del presente articolo sono esclusi da visite guidate e/o viaggi di istruzione.

Il Consiglio di classe deciderà, invece, l'esclusione da visite guidate e/o viaggi di istruzione in caso di ammonizioni scritte di cui al secondo comma, tenendo conto del numero di sanzioni, del comportamento dell'alunno e del tipo di violazione commessa.

#### Articolo 76

##### Competenze a comminare le sanzioni

Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e l'allontanamento temporaneo sono irrogati dal Docente e/o dal Dirigente scolastico.

La sospensione con l'allontanamento dalla scuola di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 73 è inflitta dal Dirigente scolastico, dopo delibera del Consiglio di classe, riunito con tutti i suoi componenti. (D.S. Docenti Rappresentanti dei genitori e degli alunni)

La sospensione con l'allontanamento dalla scuola di cui al numero 5 e le sanzioni previste al n.6 dell'art. 73 sono inflitte dal Dirigente scolastico, dopo delibera del Consiglio d'Istituto.

#### Articolo 77

##### Procedure alternative alle sanzioni

In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 73 n. 3 e 4 è previsto lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica quali:

- pulizia dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule e laboratori
- pulizia dei muri delle aule, dei corridoi e degli spogliatoi della struttura scolastica
- supporto al personale docente e non docente nella sistemazione e manutenzione della biblioteca e delle attrezzature giacenti nelle aule speciali, alla trascrizione e/o informatizzazione di testi
- riordino, risistemazione trascrizione di appunti di progetti, di materiali per le attività didattiche

Tali attività possono essere anche proposte dallo studente e concordate con l'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare; per i minorenni occorre l'autorizzazione dei genitori; dovranno essere svolte per un periodo commisurato al grado di responsabilità delle violazioni ed in tempi non coincidenti con quelli dell'ordinaria attività scolastica.

#### Articolo 78\*

##### Tabella Riassuntiva delle violazioni, delle sanzioni e degli organi competenti

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente
1) Frequenza irregolare, disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche, discontinuità negli impegni di studio; mancato rispetto delle consegne (libretto, compiti, materiale didattico) - Lettera A art.72	ammonizione verbale in classe	Docente
2) Reiterarsi dei casi previsti alla lettera A); Negligenza abituale smarrimento / danneggiamento del badge Reiterate azioni di disturbo; Mancanza grave previste dalla lettera B, casi a,b,c,g, h, k,l, art.72 Violazioni degli art. 56, 57 e	ammonizione scritta annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia	Docente e Dirigente scolastico

59 ripetute violazioni di cui alla lettera A art. 72 – Assenze non giustificate o non giustificabili.		
3) Mancanza grave previste dalla lettera B, casi d, e, f, i,j,m, n, o Reiterazione delle mancanze di cui alla lettera B casi a,b,c,g, h, k,l, art.72 - reiterarsi delle mancanze di cui dei casi previsti alla lettera A, dopo la comunicazione e le ammonizioni scritte utilizzare il badge in modo illecito o fraudolento	sospensione fino a cinque giorni dalla scuola e riparazione del danno.	Consiglio di Classe, nella componente docenti, presieduto dal D.S
4) Gravi e reiterate infrazioni disciplinari; offesa ai principi di dignità, rispetto della persona, libertà di pensiero e di religione, oltraggio ai componenti dell'Istituto Ripetersi di atti del punto 3 Non rispetto delle disposizioni organizzative impartite per la sicurezza; atti vandalici particolarmente gravi, deterioramento materiale sicurezza, danneggiamento del patrimonio scolastico;	sospensione fino a 15 giorni e riparazione del danno.	Consiglio di Classe, nella componente docenti, presieduto dal D.S
5) Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone Casi previsti dall'art. 72 lettera C	allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità dell'infrazione	Consiglio di Classe, nella componente docenti, presieduto dal D.S – D.S. su delibera del Consiglio d'Istituto

*\* art. modificato a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto del 29.06.2012*

### *Articolo 79*

#### *Riabilitazione*

Lo studente cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta o dell'allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni, e che, per almeno due mesi dalla irrogazione abbia mantenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe, l'annullamento della sanzione e la riabilitazione. Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe, in via definitiva.

## **Capo quinto**

### ***Procedimento per l'irrogazione sanzioni***

### *Articolo 80*

#### *Garanzie e diritto a ricorrere*

Nessun provvedimento disciplinare di cui all'art.73 può essere adottato nei confronti dello studente se non previo invito ad esporre le proprie ragioni in forma orale e/o mediante produzione scritta davanti all'organo competente ad emanare la sanzione.

Avverso tutte sanzioni di cui all'art. 73 è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

### *Articolo 81*

#### *Sanzioni di cui all'art. 73 n. 1,2*

In caso di comportamenti che ostacolano lo svolgimento dell'attività scolastica in generale di cui alla lettera A art. 72 del presente Regolamento, le sanzioni disciplinari previste saranno così irrogate:

In caso di prima violazione: il richiamo verbale da parte del docente;

In caso di reiterazione specifica e non delle violazioni di cui sopra: l'ammonizione scritta sul registro da parte del docente

In caso di estrema gravità e ulteriore reiterazione specifica delle sopradette violazioni, si applicheranno le sanzioni: l'ammonizione scritta sul registro di classe del comportamento censurato andrà immediatamente comunicata al Dirigente scolastico che convocherà lo studente e ne darà comunicazione alla famiglia.

Competente ad infliggere la predetta sanzione è il Docente, il Dirigente Scolastico o suoi delegati

### *Articolo 82*

*Sanzioni di cui all'art.73 n. 3,4,5,6*

Il procedimento disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica inizia con l'informazione circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento, stilata e firmata dalla persona che ha assistito al fatto, controfirmata dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico.

Lo stesso atto, trasmesso per iscritto alla famiglia o allo studente maggiorenne, conterrà l'indicazione della data e dell'ora in cui il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto si riunirà per decidere sulla irrogazione della sanzione.

Il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto, con la rappresentanza di tutte le sue componenti, deve essere convocato tempestivamente dal Dirigente scolastico o dal Presidente del Consiglio d'Istituto. E' fatto salvo il diritto di astensione delle componenti genitori e studenti, con conseguente surroga dei soggetti astenuti.

La seduta avrà inizio con una relazione del Dirigente scolastico sui fatti, quindi lo studente o il genitore per il minorenni o persona delegata sarà invitato ad esporre le proprie ragioni, addurre testimonianze e prove a propria discolpa, anche a mezzo memoria difensiva scritta. La famiglia dello studente può presenziare alla riunione.

Esaurita la fase istruttoria con l'ascolto e la lettura delle deduzioni dello studente, l'organo competente si riunisce per deliberare.

Terminata la discussione, il Dirigente scolastico o il Presidente del Consiglio d'Istituto danno lettura del dispositivo della delibera, con termine fino a gg. 7 per il deposito della motivazione.

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, l'organo deliberante allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica, in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente informati dell'accaduto, motivando in tal senso il provvedimento.

La delibera, oltre a contenere l'esposizione dei fatti e le risultanze della riunione, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria o meno l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso delle sanzioni previste dall'art.73 n.6 la delibera deve anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".



La delibera verrà notificata alla parte interessata a mezzo lettera raccomandata, inserita nel fascicolo personale dell'alunno ed è immediatamente esecutiva.

#### *Articolo 83*

##### *Impugnazioni*

A) Per le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento, è ammesso ricorso da parte dello studente o da chiunque abbia interesse, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituto, previsto dagli art. li 34 e seg. del presente Regolamento, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione.

L'Organo di garanzia, ascoltate le parti interessate, decide sull'impugnativa immediatamente, con delibera motivata.

B) Per le sanzioni disciplinari previste dall'art.73 n. 2,3,4,5,6, lo studente o i genitori per il minorenni, può presentare ricorso all'Organo di garanzia entro quindici giorni dal ricevimento della delibera che motiva l'irrogazione della sanzione.

L'Organo di garanzia deve essere convocato tempestivamente dal Dirigente scolastico per esaminare l'impugnazione e, ove lo ritenga necessario, può convocare l'appellante per chiarimenti e delucidazioni.

L'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo non è sospesa, salvo richiesta in tal senso da parte del ricorrente. La sospensiva può essere concessa ove ricorrono giustificate ragioni motivate espressamente.

L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro dieci giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

#### *Articolo 84*

##### *Impugnazioni all'organo di garanzia provinciale*

Gli studenti, o chiunque vi abbia interesse può presentare reclamo al Direttore dell'ufficio scolastico regionale contro le violazioni delle norme contenute nel D.P.R. 235/07, anche contenute nei regolamenti degli istituti. Il Direttore dell'U.S.R. o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui detti previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

### **Titolo quarto disposizioni particolari e finali**

#### *Articolo 85*

##### *Patto educativo di corresponsabilità*

Ai sensi dell'art.5 bis del D.P.R. 235/07 contestualmente all'iscrizione all' Istituto Gandhi è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, contenuti nel P.O.F. della scuola.

Nell'ambito della prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità determinate su proposta della Commissione Accoglienza ed Orientamento e deliberate dal Collegio Docenti.

## *Articolo 86*

### *Pubblicazione del Regolamento*

Il Regolamento, in base alle disposizioni previste dall'art.6 del citato D.P.R. 249/98 e successive modifiche, prevede che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, genitori) e indica le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti - ciascuno con le prerogative e i doveri del proprio ruolo - possano partecipare alla vita della scuola.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, viene pubblicato con affissione all'albo dell'Istituto ed entra in vigore 10 giorni dopo tale pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque appartenga alla comunità scolastica di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento d'Istituto.

Il Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti ne facciano richiesta in versione integrale, mentre viene consegnato in formato breve (Titolo terzo) a tutti gli studenti all'atto della prima iscrizione.

Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati specifici approfondimenti nei primi giorni dell'anno scolastico.